



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF036

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	LI.PE., SPESOMETRO ED ESTEROMETRO: SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO
RIFERIMENTI	D.L. 78/2010, ARTT. 21 E 21-BIS; D.L. 193/2016; D.L. 148/2017; D.L. 87/2018
CIRCOLARE DEL	25/02/2019

Sintesi: entro la data del 28 febbraio 2019 occorre provvedere alla comunicazione:

- delle liquidazioni periodiche Iva del 4° trimestre del 2018 – adempimento soppresso dal 2019
 - cd. “spesometro” riferito alle fatture del 2° semestre del 2018 (o del 3°/4° trimestre 2018, per che non sceglie la comunicazione semestrale) - adempimento soppresso dal 2019
 - cd. “esterometro”, riferito alle operazioni con controparti estere del mese di gennaio 2019.
- Ciò in attesa della proroga di questi ultimi due adempimenti, annunciata dal MEF.

Entro il prossimo 28 febbraio scadono una serie di adempimenti Iva:

- comunicazione dei dati relativi alle **liquidazioni periodiche Iva del 4° trimestre 2018** (cd. “LI.PE.”) ex art. 21-bis al D.L. 78/2010
- comunicazione (cd. “**spesometro**”) dei dati delle fatture attive e passive rispettivamente emesse ed registrate **nel 2° semestre 2018** (o nel 3° e 4° trimestre 2018), ex art. 21-bis D.L. 78/2010
- comunicazione (cd. “**esterometro**”) dei **dati delle fatture attive e passive rispettivamente emesse** e registrate nel mese di gennaio effettuate con controparti estere (art. 1 c. 3-bis D.lgs. 127/2015).



N.B.: si ricorda che:

- ➔ le **LI.PE. e lo spesometro** saranno **soppressi dal 1/01/2019**, in concomitanza con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica
- ➔ il sottosegretario all'Economia ha **annunciato la proroga al 30/04/2019** per la comunicazione di **spesometro ed esterometro**; tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza, **non è ancora stato emanato il relativo DPCM**.

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

- ➔ effettuate nel **quarto trimestre** solare del **2018**, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”,
- ➔ **va effettuata entro la data del 28/02/2019**.

SEZIONE	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE INTEGRATE DAL PROV. 21/03/2018	CONTENUTO
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE	Per la correzione di eventuali errori od omissioni <ul style="list-style-type: none"> ▪ è possibile la presentazione di una nuova Comunicazione, in sostituzione della precedente, ▪ anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (R.M. 104/2017)	Correzione di errori e omissioni
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE	La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica è resa disponibile <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella sezione dell'area autenticata del sito dell'Agenzia ▪ e nella sezione Consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi”. 	Ricevuta di avvenuta trasmissione

AMBITO SOGGETTIVO E ESCLUSIONI

I **soggetti passivi Iva** devono comunicare:

- i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche Iva effettuate** ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del DPR 100/1998,
- nonché degli artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, del DPR 633/1972.


Ulteriori destinatari: gli enti/società aderenti alla procedura di liquidazione **dell'Iva di gruppo**.



ESONERATI: sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi

- ✓ non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
 - ✓ o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
- sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

ESONERO DALLA COMUNICAZIONE	ANNOTAZIONI
Non sussiste l'obbligo di invio <ul style="list-style-type: none"> ▪ in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso di contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva) 	Esonero per assenza operazioni
L'obbligo di invio sussiste nel caso in cui <ul style="list-style-type: none"> ▪ occorra dare evidenza del riporto di un credito ▪ proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare , in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione	Esonero per assenza dati sul riporto di crediti

SOGGETTI PASSIVI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE IVA
Contribuenti che per l'anno d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ▪ abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, ▪ nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.
 Nota: l'esonero non si applica nel caso in cui il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti in cui l'imposta è dovuta dal cessionario (per esempio acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.)
Contribuenti forfetari (L. 190/2014) e minimi (D.L. 98/2011)
Produttori agricoli in regime di esonero ex co. 6, art. 34, DPR 633/1972
Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA in base al co. 6, art. 74, che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva
Soggetti passivi d'imposta che abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta (D.L. 331/1993, art. 44, co. 3)
Soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991 , esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
Soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE, non identificati in ambito comunitario, <ul style="list-style-type: none"> ▪ che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità di cui all'art. 74-quinquies ▪ per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati/residenti in Italia o in altro Stato membro

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Le operazioni di **rettifica o conguaglio dell'Iva** (come avviene nel caso del pro rata di detraibilità dell'Iva)

- **non** vanno **considerate**
- nella **Comunicazione** dei dati relativi al **IV trimestre**.



Nota: pertanto, il **calcolo definitivo del pro rata** va effettuato nella dichiarazione annuale Iva. Inoltre, il **versamento dell'Iva relativo al IV trimestre**, comprensivo della maggiorazione trimestrale degli interessi dell'1%, deve essere effettuato in sede di conguaglio annuale entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, per il IV trimestre, non vanno compilati i righe VP11, VP12 e VP14.

TRIMESTRALI ORDINARI	NORMATIVA	RIGO VP 11 Crediti d'imposta	RIGO VP 12 Interessi trimestrali dell'1%	RIGO VP 14 Iva da versare
COMPILAZIONE	DPR 542/1999, art. 7	RIGI DA NON COMPILARE		

TRIMESTRALI SUBFORNITORI	NORMATIVA	RIGO VP 11 Crediti d'imposta	RIGO VP 12 Interessi trimestrali dell'1%	RIGO VP 14 Iva da versare
COMPILAZIONE	DPR 633/1972, art. 74, co. 5	SI	NO	SI

Compilazione doppia per i contribuenti che:

- effettuano sia liquidazioni trimestrali ordinarie
- e sia liquidazioni trimestrali speciali.

DOPPIA LIQUIDAZIONE	NORMATIVA	IV TRIMESTRE	COMPILAZIONE
TRIMESTRALI ORDINARI	DPR 542/1999, art. 7	QUADRO VP	DUE DISTINTI MODULI
TRIMESTRALI SPECIALI	DPR 633/1972, art. 74, co. 4		



Nota: il rigo **VP12** "Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" relativo al IV trimestre **non** deve essere **compilato** in quanto l'importo degli interessi trimestrali viene riportato in sede di dichiarazione annuale Iva.

CONTABILITÀ SEPARATE

L'**esercizio di più attività** con la tenuta, per obbligo o per opzione, della contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/1972 e la **determinazione separata dell'Iva**, comporta:

- la **presentazione** di una sola Comunicazione riepilogativa
- per ciascun mese o trimestre di riferimento.



Nota: l'eventuale **esonero per alcune delle attività esercitate dalla dichiarazione annuale Iva** e, di riflesso, dalla comunicazione dei dati relativi alle LI.PE., i dati ad essa relativi non vanno compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

CONTABILITA' SEPARATA			
TIPO	ATTIVITÀ A	ATTIVITÀ B	RIEPILOGO
Liquidazione	Mensile	Mensile	TUTTE LE ATTIVITÀ
	Trimestrale	Trimestrale	
	Mensile	Trimestrale	MODULI DISTINTI PER LE DUE ATTIVITÀ'
	Trimestrale	Mensile	

Contabilità separate: in caso di **anticipo della liquidazione periodica trimestrale** in coincidenza con quella relativa al 3° mese di ogni trimestre solare (mesi 03, 06, 09 e 12):

- deve essere presentata la comunicazione riempiendo in un unico modulo
- la liquidazione periodica relativa al 3° mese e quella del trimestre riferita a tutte le attività.

CONTENUTO DEL MODELLO

Il modello si compone del:

- **frontespizio:** composta dai dati generali, firma e impegno alla trasmissione.

DATI GENERALI	Anno di imposta		
	- CONTRIBUENTE -		
	Partita IVA		
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	Ultimo mese	Liquidazione del gruppo
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -		
	Codice fiscale	Codice carica	
	Codice fiscale società dichiarante		
FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		
	Impegno alla presentazione		
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese
		anno	FIRMA DELL'INCARICATO

- **Quadro VP:**

I dati oggetto della Comunicazione fanno riferimento

- ➔ alle **operazioni attive**, registrate o soggette a registrazione,
- ➔ e le **operazioni passive** registrate.

RIGO	CONTENUTO
VP1	<p>PERIODO DI RIFERIMENTO</p> <p>VP1 Mese ¹ Trimestre (*) ² Subforniture ³ Eventi eccezionali ⁴ Operazioni straordinarie ⁵</p> <p>➔ Periodo di riferimento: con riferimento a ciascun modulo, occorre indicare nelle col. 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il mese (valori da 1 a 12) ▪ o trimestre (valori da 1 a 4) <p>Nota: i contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali in base alle disposizioni dell'art. 7, del DPR 542/1999, devono indicare nella col. 2 "Trimestre" il valore 5 con riferimento al IV trimestre.</p> <p>Nel caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'Iva, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne osservando le istruzioni previste per i contribuenti con contabilità separate.</p> <p>➔ Subforniture: la casella deve essere barrata qualora il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni di cui al co. 5, art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).</p> <p>➔ Eventi eccezionali: la compilazione è riservata ai soggetti che hanno fruito per il periodo di riferimento delle agevolazioni fiscali previste a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.</p>

In tal caso va indicato il:

- ✓ codice 1: eventi estorsivi
- ✓ codice 9: tutti gli altri eventi eccezionali.

➔ **Operazioni straordinarie**: la casella, aggiunta dal Prov. 21/03/2018, va **barrata nel caso di** contribuenti con **operazioni straordinarie in continuità di Iva** (conferimento/cessione d'azienda; fusioni/scissioni; ecc.) nel caso in cui l'**avente causa riporti** nella propria comunicazione, alternativamente:

- **a rigo VP8** (Credito periodo precedente): il **credito Iva maturato dal dante causa nell'ultima liquidazione** periodica
- **a rigo VP9** (Credito anno precedente): il **credito Iva** (in parte o per intero) **emergente dalla dichiarazione annuale IVA presentata dal dante causa** relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto (in tutto o in parte) a seguito dell'operazione straordinaria.

Posto che la casella intende **monitorare l'utilizzo del credito Iva creatosi su una posizione Iva diversa dal soggetto che presenta la Comunicazione** delle liquidazioni, tale situazione si configura:

- ⇒ nel solo caso in cui l'operazione abbia previsto il **passaggio della posizione Iva** (es: cessione d'azienda che include il credito Iva)
- ⇒ l'operazione straordinaria si è **perfezionata nel medesimo anno** delle liquidazioni periodiche trasmesse.



Nota: infatti, ove l'operazione si fosse perfezionata nell'anno precedente, il credito del dante causa sarebbe stato presente nella dichiarazione dell'avente causa (con il criterio del doppio modulo) e ciò anche nel caso in cui il dante causa non si sia estinto, avendo trasmesso una sola parte del credito Iva.



Iva di gruppo: la casella va barrata anche a seguito dell'interruzione della liquidazione IVA di gruppo intervenuta nel corso dell'anno nel caso in cui l'ente/società controllante riporti nel rigo VP8 "*Credito periodo precedente*" le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)

I dati da comunicare riguardano le **operazioni attive** (cessioni e prestazioni) **al netto dell'IVA**:

- **effettuate** nel periodo di riferimento, incluse quelle ad esigibilità differita, e
- **registrate** nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque **soggette a registrazione**, ad **esclusione**:
 - di quelle esenti
 - effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis.

VP2



Nota: occorre, invece, **indicare** le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, dell'art. 10 del DPR 633/1972, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUDE
IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, AD ESIGIBILITA' DIFFERITA, IN REVERSE CHARGE	SI
ESENTI:	
▪ Cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero e cura	SI
▪ Dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/1972	NO
INTRA-UE E EXTRA-UE	SI

VP3

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

Indicazione dei dati relativi **all'ammontare complessivo degli acquisti**:

- **all'interno**, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi


- risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, **registrate**
 - sul registro degli acquisti
 - o su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI INCLUSE
IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESENTI E AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CON IVA INDETRAIBILE
INTRACOMUNITARIE E IN REVERSE CHARGE

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intra-UE, art. 17 co. 2, 5, 6 e 7 e art. 17-ter se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di **soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte**, deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.

Alcune operazioni relative a particolari settori di attività:


- **art. 74, co. 1, lett. e)**: esercente attività di trasporto o attività di gestione dell'autoparcheggio;
- **art. 74-ter, co. 8**: agenzia di viaggio.

 **Nota:** tale modalità di compilazione vale anche per le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta con contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri Iva.

	DEBITI	CREDITI
VP4 IVA esigibile		
VP5 IVA detratta		
VP6 IVA dovuta	1	o a credito 2

Compilazione:

- ➔ **VP4:** indicare l'ammontare dell'**Iva esigibile** relativa alle operazioni effettuate:
 - nel **periodo di riferimento** e nel **periodo precedente**
 - **annotare** nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
- ➔ **VP5:** indicare l'ammontare dell'**Iva relativa agli acquisti**
 - **registrati** per i quali la detrazione viene esercitata nel periodo di riferimento;
 - **effettuati** dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa ex art. 32-bis, D.L. 83/2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

 **Nota:** i contribuenti che adottano il regime dell'Iva per cassa non devono includere nuovamente l'imponibile nel rigo VP3 "Totale operazioni passive", in quanto già indicato nel periodo di registrazione degli acquisti oggetto di precedente Comunicazione.

CRITERI SPECIALI DI DETERMINAZIONE DELL'IVA





L'adozione di speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad es. regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.), comporta l'**indicazione nei rigi VP4 e VP5 dell'Iva** risultante dallo speciale regime.

Qualora il **regime adottato non comporti la detrazione dell'Iva** (ad es., regime dei beni usati),

- il rigo VP5 non deve essere compilato
- in relazione alle operazioni alle quali il regime si applica.

Rettifica dell'iva in detrazione: il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5.

- ➔ **VP6** = VP4 – VP5

VP7	<p>VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro</p> <p>Indicare l'importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82.</p>
VP8	<p>VP8 Credito periodo precedente</p> <p>Indicare l'iva a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno, fatta eccezione per i crediti chiesti a rimborso o compensazione con il Mod. Iva TR.</p> <p> Nota: per i soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo per il periodo di riferimento (VP1), non è possibile la compilazione dei rigi VP8 e VP9.</p>
VP9	<p>VP9 Credito anno precedente</p> <p>Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile</p> <ul style="list-style-type: none"> che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente, <p>al netto dell'Iva già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno.</p> <p>VP9 Estromissione, totale o parziale, del credito Iva per l'utilizzo in compensazione in F24</p> <p>In caso di estromissione del credito compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, in precedenza già indicato nel rigo VP9 e ancora non utilizzato, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione indicando con il segno meno l'importo del credito da estromettere. <p> Nota: nel rigo VP9 occorre indicare anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio abbia negato il rimborso per la quota dello stesso utilizzata in sede di liquidazione periodica.</p>
VP10	<p>VP10 Versamenti auto UE</p> <p>Ammontare dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo (RM 337/2007).</p>
VP11	<p>VP11 Crediti d'imposta</p> <p>Indicare i crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, fatta eccezione per quelli oggetto di compensazione direttamente in F24.</p>
VP12	<p>VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali</p> <p>Indicare l'ammontare degli interessi trimestrali dovuti dell'1% relativi alla liquidazione del trimestre.</p> <p> Nota: il rigo non va compilato, relativamente al 4 trimestre, dai contribuenti trimestrali.</p>
VP13	<p>VP13 Acconto dovuto</p> <p>Metodo 1 2</p> <p>Il rigo VP13 è utilizzato per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare dell'acconto dovuto anche se non effettivamente versato dai contribuenti obbligati al suo versamento ai sensi dell'art. 6 della L. 405/1990. <p> Nota: il rigo in esame non richiede l'indicazione di alcune importo nel caso in cui il versamento dell'acconto non deve essere effettuato in quanto inferiore a € 103,29.</p>

Con l'evidente intento di armonizzare la compilazione con quanto indicato nel rigo VH del Mod. Iva, a rigo VP13 è stata introdotta, dal Prov. 21/03/2018, la casella "Metodo" che deve essere compilata indicando uno dei seguenti codici che individuano il metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

Codice	TIPOLOGIA
1	Storico
2	Previsionale
3	Analitico - Effettivo
4	Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

VP14 IVA da versare

1

o a credito

2

VP14

col.	CONTENUTO
1	Indicare l'importo dell'Iva da versare (anche se non versata in quanto non superiore a € 25,82), o da trasferire all'ente/società controllante nel caso di adesione alla liquidazione dell'Iva di gruppo dell'ente/società, pari al risultato della seguente formula, se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2)
2	Indicare l'importo dell'Iva a credito, o da trasferire all'ente/società controllante nel caso di adesione alla liquidazione dell'Iva di gruppo dell'ente/società, pari al risultato della seguente formula, se positivo: (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)



Nota: il rigo in esame non deve essere compilato, relativamente al quarto trimestre, dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7, del DPR 542/1999.

SPESOMETRO

La **data** per la comunicazione dei **dati delle fatture emesse e ricevute** (c.d. spesometro) **da parte dei soggetti passivi Iva**, è stata oggetto di **modifiche** ad opera del **D.L. 148/2017** e **D.L. 87/2018**.



SCADENZE:

Si ricorda che l'art. 11 del citato D.L. 87/2018 ha previsto, tramite modifica apportata al D.L. 148/2017 che:

- la comunicazione dei dati relativi al **terzo trimestre 2018** non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 21 del D.L. 78/2010),
- ma **entro il 28/02/2019**

In caso di opzione per la trasmissione con **cadenza semestrale**, i termini temporali sono stati fissati:

- al **30/09** per il primo semestre
- e al **28/02** dell'anno successivo per il secondo semestre



N.B.: la legge di bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati **dal 1/1/2019**, dalla stessa data ha **abrogato lo spesometro** ex art. 21 del D.L. 78/2010.

DATI DA INVIARE

La comunicazione riguarda tutte le **fatture**:

- emesse** (anche se non registrate) e **ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali)
- nonché le relative **note di variazione**.

La **R.M. 87/2017** ha chiarito che la **comunicazione dei dati delle fatture** deve avvenire nel rispetto del principio di **competenza**; in particolare, per i dati delle:

- **fatture emesse**, la comunicazione dei dati deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento;
- **fatture ricevute**, la competenza sarà riferita alla data di registrazione del documento

DATI DA TRASMETTERE
<p>I contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i dati identificativi delle parti: cedente/prestatore e cessionario/committente ▪ la data del documento ▪ la data di registrazione delle operazioni passive: fatture ricevute e relative note di variazione ▪ il numero del documento ▪ la base imponibile ▪ l'aliquota Iva applicata e l'imposta oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva nel documento ▪ la tipologia dell'operazione (es: esente Iva art. 10, esclusa Iva 7-ter, ecc.).



FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300:

Si ricorda che il D.L. 148/2017 ha previsto che, in luogo dei dati delle fatture emesse/ricevute di importo inferiore a € 300, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 6, del DPR 695/1996, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo:

- la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,
- la partita IVA del cessionario/committente per il documento riepilogativo delle fatture passive,
- la data e il numero del documento riepilogativo
- nonché l'ammontare imponibile complessivo e dell'imposta complessiva distinti per aliquota applicata.

Il **Prov. 05/02/2018** ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 in ossequio alle disposizioni del D.L. 148.

SOGGETTI ESONERATI

I soggetti esonerati dall'invio dello spesometro sono i seguenti:

SOGGETTI ESONERATI
Contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per l'invio telematico dei dati di fatture emesse e ricevute e/o dell'opzione per l'invio dei corrispettivi delle cessioni/prestazioni (D.lgs. 127/2015, art. 3)
Contribuenti minimi (D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014)
A decorrere dal 1/01/2018 , tutti i produttori agricoli assoggettati al regime di esonero ex co. 6, art. 34, DPR 633/1972 (novità prevista dal D.L. 87/2018); in precedenza, l'esonero era limitato ai soli produttori agricoli, in regime speciale, situati nelle zone montane
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (disposizione prevista dal D.L. 148/2017)
Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.
Tali soggetti, ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ▪ non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute in quanto, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

TIPO DOCUMENTO

Per le fatture emesse e ricevute occorre indicare la **tipologia del documento codificata** dai seguenti **codici** (in parte mutuati anche per le fatture elettroniche):

CODICE	TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	TIPOLOGIA DI DOCUMENTO
TD01	fattura	TD08	nota di credito semplificata
TD04	nota di credito	TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni
TD05	nota di debito	TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD07	fattura semplificata	TD12	documento riepilogativo (art.6 DPR 695/1996)

NATURA DELLE OPERAZIONI

INDICAZIONI PER FATTURE EMESSE

Il dato "Natura" dell'operazione **deve essere inserito nel tracciato**:

- solo quando il **cedente/prestatore al posto dell'Iva in fattura**
- ha provveduto ad **indicare una specifica annotazione**.



Nota: per tali operazioni non va valorizzato il campo "Imposta"; invece, il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato indicando la corretta codifica relativa ai diversi tipi di operazioni (C.M. 1/2017).



NATURA OPERAZIONE: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura

I codici coincidono con quelli adottati per le fatture elettroniche.

SIGLA	OPERAZIONI	TIPOLOGIA (C.M. 1/2017 - C.M. 8/2017 - R.M. 87/2017)
N1	ESCLUSE ART. 15	Fatture relative alle operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/1972
N2	NON SOGGETTE	<ul style="list-style-type: none"> Fatture per operazioni non soggette ad Iva (per mancanza dei requisiti oggettivi o di territorialità); Fatture fuori campo Iva ex art. 74 del DPR 633/1972; Fatture extra-Ue per prestazione di servizi, non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale, ex art. 7-ter del DPR 633/1972.
N3	NON IMPONIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative alle operazioni non imponibili (es: esportazione o cessione intraUe di beni) Esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine; Fatture extra-Ue per cessione di beni (esportazioni) Acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'art. 42 del D.L. 331/1993, che non viene integrato con l'Iva, nel caso di operazione non imponibile.
N4	ESENTI	<ul style="list-style-type: none"> Fatture per operazioni esenti (ad es. prestazione sanitaria); Acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'art. 42 del D.L. 331/1993, che non viene integrato con l'Iva, nel caso di operazione esente.
N5	REGIME DEL MARGINE / IVA NON ESPOSTA IN FATTURA	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (D.L. 41/1995), come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria; Fatture emesse senza separata indicazione dell'Iva (art. 74-ter DPR 633) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti va riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio"
N6	INVERSIONE CONTABILE / REVERSE CHARGE	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad es. cessione di rottami); Operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofattura per acquisti extra-UE di servizi o per importazioni di beni nei casi previsti
N7	IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative a operazioni di vendite a distanza (ex artt. 40 e 41 del D.L. 331/1993), qualora l'ammontare delle cessioni sia superiore alle soglie previste; Fatture relative a prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici (disciplinate dagli artt. 7-sexies e 74-sexies del DPR 633/1972).

INDICAZIONI PER FATTURE RICEVUTE

La valorizzazione del dato "Natura" relativo alle fatture ricevute avviene con le **stesse codifiche indicate per le fatture emesse** con l'unica differenza che:

- se si tratta di una fattura in **inversione contabile** (reverse charge), oltre a dover **indicare il codice "N6"** nel campo "Natura"
- occorre necessariamente **valorizzare** i campi "Imposta" e "Aliquota".

COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

I soggetti passivi **residenti o stabili in Italia** devono **comunicare, entro** la data del **28/02/2019**:

- ➔ i dati relativi alle operazioni di **cessione** di beni e **prestazioni** di servizi **effettuate e ricevute**
- ➔ **verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato relative al **mese di gennaio 2019**.



Nota: l'adempimento è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, tramite l'aggiunta del co. 3-bis, all'art. 1, del D.lgs. 127/2015; l'attuazione è stata disposta con Provv. 30/04/2018.

La norma prevede che l'**invio telematico** è effettuata entro l'**ultimo giorno del mese successivo**:

- a quello della **data del documento emesso**
- ovvero a quello della **data di ricezione** del documento comprovante l'operazione.



DATA RICEZIONE: il Provv. 30/04/2018 ha specificato che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.



FACOLTA': la **comunicazione è facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse/ricevute fatture elettroniche.

Per approfondimenti, si rinvia alla RF 024/2019.